Provincia di Cuneo

Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Cuneo per il sostegno dei comuni montani volto a favorire i progetti di impiantistica sportiva outdoor. Decreto del Presidente della Provincia di Cuneo.

Il Presidente

Premesso che in data 29/09/2009 è stato stipulato tra la Regione Piemonte e la Provincia di Cuneo l'Accordo di programma per il "sostegno dei comuni montani volto a favorire i progetti di impiantistica sportiva outdoor" ai sensi dell'art. 34 del Dlgs n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Rilevato che la Provincia di Cuneo è stata promotrice di tale accordo;

Visto il comma 4 del citato articolo 34, concernente l'approvazione con atto formale del sottoscritto accordo di programma;

Visto l'art. 50, commi 1 e 2, del Dlgs n. 267/2000 in merito alle competenze del Presidente della Provincia;

Vista la D.G.P. n. 444 dell'11/11/2008 con la quale la Giunta provinciale approvava lo schema di Accordo di programma per il "sostegno dei comuni montani volto a favorire i progetti di impiantistica sportiva outdoor"

Vista la D.G.R. n. 41-11293 del 23/04/2009 con la quale la Giunta Regionale approvava lo schema di Accordo di programma per il "sostegno dei comuni montani volto a favorire i progetti di impiantistica sportiva outdoor"

Decreta

Di approvare, come approva, l'accordo di programma concluso tra la Regione Piemonte e la Provincia di Cuneo in data 29/09/2009 per il "sostegno dei comuni montani volto a favorire i progetti di impiantistica sportiva outdoor".

Cuneo, 6 ottobre 2009

Il Presidente Gianna Gancia

Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Cuneo per il "sostegno dei comuni montani volto a favorire i progetti di impiantistica sportiva outdoor"

Ai sensi dell'art. 34 del Dlgs n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Premesse (omissis)

Si stabilisce che

Il giorno ventinove del mese di settembre dell'anno duemilanove in Torino, presso la sede regionale di Via Avogadro n. 30;

Tra

la Regione Piemonte (C.F.8008760016) rappresentata dall'Assessore allo Sport, Giuliana Manica

la Provincia di Cuneo (C.F. 00447820044) rappresentata dall'Assessore allo Sport, Giuseppe Lauria

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

Art. 2 Oggetto dell'Accordo di Programma

Il presente Accordo di Programma è finalizzato alla realizzazione di interventi per il "Sostegno dei comuni montani volto a favorire i progetti di impiantistica sportiva outdoor", individuati mediante apposita procedura concorsuale.

Art. 3 Tipologia di interventi finanziabili

La procedura concorsuale di finanziamento definita dalla Provincia di Cuneo sarà riservata ai Comuni montani con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nel territorio delle Comunità Montane della Provincia con priorità per i Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti (dati ultimo censimento ufficiale anno 2001).

Potranno inoltre essere presentate istanze di contributo da parte di:

- singoli Comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti in collaborazione con associazioni sportive;
- aggregazioni di Comuni montani;
- aggregazioni di Comuni montani in collaborazione con associazioni sportive.

Le aggregazioni di comuni dovranno necessariamente essere costituite da comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Le associazioni sportive che partecipano al progetto/intervento devono essere costituite senza fine di lucro, regolarmente affiliate ad un EPS e/o FS e/o DSA riconosciuti dal CONI, con Statuto regolarmente registrato e depositato entro e non oltre il 31/12/2008.

La situazione dell'impiantistica sportiva sarà valutata tenendo conto degli esiti del censimento dell'impiantistica sportiva regionale.

Art. 4 Soggetto attuatore

La Provincia di Cuneo è il soggetto attuatore dell'Accordo di Programma attraverso l'attivazione della procedura concorsuale di finanziamento di cui agli artt. 2 e 3.

Art. 5 Obblighi a carico delle parti

Per la realizzazione del presente Accordo, le parti si impegnano e si obbligano come segue:

- a) la Provincia di Cuneo si impegna a:
 - approvare, sentita la Regione, la procedura concorsuale di finanziamento (bando provinciale), di cui ai precedenti articoli, entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
 - gestire la procedura concorsuale di finanziamento nel rispetto del procedimento amministrativo definito dalla L.R. n. 7/2005;
 - definire e adottare, sentita la Regione, i criteri di priorità e di valutazione delle istanze di contribuzione da indicare nel bando provinciale;
 - eseguire le istruttorie delle istanze di contribuzione secondo i termini definiti nel bando provinciale;
 - comunicare gli esiti della procedura concorsuale di finanziamento alla Direzione regionale competente;

- compilare ed aggiornare semestralmente le schede-intervento, per ognuno degli interventi individuati nella graduatoria approvata, relative all'avanzamento delle opere ed a inviarle agli uffici regionali competenti;
- trasmettere alla Regione, alla conclusione di tutti gli interventi, la rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute per l'attuazione delle opere.
- b) la Regione Piemonte si impegna a:
 - collaborare con la Provincia di Cuneo alla definizione dei criteri di priorità e di valutazione delle istanze di contribuzione ed all'istruttoria delle istanze medesime;
 - finanziare l'intervento oggetto del presente Accordo, erogando alla Provincia di Cuneo un contributo complessivo di €. 250.000,00, da liquidare in un'unica soluzione nel corso dell'anno 2009 e ad avvenuta pubblicazione del bando provinciale.

Art. 6 Recupero delle economie

Le eventuali economie derivanti da minori spese, potranno essere utilizzate, all'interno del programma, previa autorizzazione da parte della Regione Piemonte.

Art. 7 Tempi e attuazione dell'Accordo

Il presente Accordo ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione fino a completa attuazione degli interventi in esso previsti.

La mancata osservanza degli obblighi, di cui all'art. 5, comporta l'immediata risoluzione dell'accordo stesso.

Art. 8 Modifiche dell'Accordo

L'accordo potrà essere modificato e integrato, nei tempi di durata dell'accordo medesimo, su proposta di uno dei soggetti firmatari.

Le eventuali modifiche e integrazioni dovranno essere predisposte con il consenso unanime dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

Art. 9 Collegio di vigilanza e poteri sostitutivi

E' istituito un Collegio di Vigilanza composto dai legali rappresentanti della Regione Piemonte e della Provincia di Cuneo o loro delegati, e presieduto dal Presidente della Provincia dei Cuneo o da un suo delegato.

Il Collegio di Vigilanza vigila sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l'acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l'Accordo, al fine di verificare le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di ritardo da parte del soggetto attuatore o dei soggetti firmatari del presente Accordo.

Il Collegio di Vigilanza può disporre in ogni momento sopralluoghi ed accertamenti; tenta la composizione delle controversie sull'interpretazione e attuazione del presente Accordo.

Alle attività del Collegio collaborano i responsabili e i funzionari degli uffici competenti per materia degli Enti firmatari dell'Accordo, coordinati dal Responsabile del Procedimento.

I componenti sono individuati con Decreto del Presidente della Provincia di Cuneo, all'atto dell'adozione del presente Accordo.

Art. 10 Effetti dell'Accordo

I soggetti che stipulano il presente Accordo hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino l'Accordo medesimo o che contrastino con esso.

I soggetti che stipulano il presente Accordo sono tenuti ad adottare gli atti applicativi ed attuativi dell'Accordo stesso.

Art. 11 Revoca e sanzioni

Qualora non vengano rispettati gli impegni previsti dal presente Accordo di Programma, la Regione Piemonte procede alla revoca dei contributi concessi.

Art. 12 Controversie

Eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente Accordo di Programma non sospenderanno l'esecuzione dell'Accordo stesso e saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza di cui all'art. 9 del presente accordo.

Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, la controversia sarà posta alla cognizione di un Collegio arbitrale nominato di comune accordo tra le parti o in difetto dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte più diligente. L'arbitrato è disciplinato dagli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura Civile.

Art. 13 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Accordo, si rinvia alla vigente disciplina generale dell'Accordo di Programma di cui all'art. 34 del D.lgs. n. 267/2000.

Art. 14 Pubblicazione

La Provincia di Cuneo trasmette alla Regione Piemonte il presente Accordo di programma redatto in originale, entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione, e provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 15 Spese di perfezionamento

Le spese necessarie al perfezionamento del presente atto sono a carico della Provincia di Cuneo.

Letto, confermato, sottoscritto

Per la Regione Piemonte L'Assessore allo Sport Giuliana Manica Per la Provincia di Cuneo L'Assessore allo Sport Giuseppe Lauria